

Elenco degli oneri informativi ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione, nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, commi 1 e 3

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti, appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), b-bis), b-ter), c) e c-bis), del decreto legislativo n. 141/2010, sono tenuti alla compilazione, attraverso una procedura informatizzata, di un apposito formulario di adesione al sistema. Tale documento consente all'Amministrazione la raccolta dei dati identificativi del singolo aderente, necessari per il successivo processo di convenzionamento e per l'ottenimento delle credenziali di accesso al sistema informatico. Attraverso la medesima procedura saranno altresì comunicate eventuali variazioni.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti denominati "aderenti diretti", di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, comma 4

Comunicazione o
dichiarazione

☐

Domanda

☐

Documentazione da
conservare

☐

Altro

☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti diretti, appartenenti alle categorie elencate all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), b-bis), b-ter), c) e c-bis) del decreto legislativo n. 141/2010, sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con la Consap S.p.A. (ente gestore del sistema) con la quale sono disciplinati gli aspetti amministrativi (modalità di comunicazione, versamento del contributo, modalità di fatturazione) e gestionali, nonché gli aspetti di natura tecnica relativi alla fruizione del sistema informatico di prevenzione delle frodi.

Il processo amministrativo propedeutico alla stipula è gestito attraverso una apposita procedura informatizzata predisposta dall'ente gestore.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", del formulario di adesione al sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, comma 5

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti indiretti, appartenenti alle categorie elencate nell'art. 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 141/2010, sono tenuti alla compilazione, attraverso una procedura informatizzata, di un apposito formulario di adesione al sistema contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati, rispettivamente, per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore di cui all'articolo 5, comma 8, del regolamento di attuazione.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo a carico dei soggetti denominati "aderenti indiretti", di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 141/2010, di stipulare una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la disciplina dei termini e delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione, nonché a stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema per la partecipazione al sistema SCIPAFI.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 4, commi 5 e 8

Comunicazione o
dichiarazione

☐

Domanda

☐

Documentazione da
conservare

☐

Altro

☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti denominati aderenti indiretti, di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 141/2010, sono tenuti alla stipula, con il Ministero dell'economia e delle finanze, della convenzione di cui all'articolo 4, comma 5, del regolamento, nella quale sono disciplinate le modalità e i termini di partecipazione al sistema di prevenzione. La medesima convenzione, da adottarsi previo parere conforme del Garante, disciplina altresì le modalità di trattamento dei dati personali. Inoltre, per la partecipazione al sistema SCIPAFI, i suddetti soggetti sono tenuti altresì a stipulare con l'ente gestore la convenzione di cui all'articolo 4, comma 8, del regolamento.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010, del formulario di adesione al sistema di prevenzione, nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 5, comma 2

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze il formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati per la stipula e per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di attuazione.

Inoltre, i soggetti autorizzati già convenzionati sono tenuti a comunicare, sempre attraverso il formulario, tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni le variazioni intervenute rispetto alle informazioni precedentemente fornite.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010, di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 5, comma 3

Comunicazione o
dichiarazione

☐

Domanda

☐

Documentazione da
conservare

☐

Altro

☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti autorizzati di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 141/2010, sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con la Consap S.p.A. (ente gestore del sistema) per la partecipazione al sistema SCIPAFI.

Tale convenzione, rinnovabile tacitamente una sola volta per il medesimo periodo iniziale, sarà predisposta sulla base di uno schema-tipo che sarà pubblicato sul sito del Ministero della economia e delle finanze. Nell'ambito della medesima convenzione sono specificate le misure di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento, a valere per la categoria dei soggetti autorizzati.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, a carico dei soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 141/2010, ossia i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti, del formulario di adesione al sistema di prevenzione, nonché di eventuali successive modifiche dei dati in esso riportati.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 6, comma 2

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 141/2010, ossia i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze il formulario contenente anche i dati personali identificativi e i dati di contatto aziendale dei riferimenti individuati per la stipula e per l'esecuzione della convenzione con l'ente gestore. Inoltre, i soggetti autorizzati già convenzionati sono tenuti a comunicare, sempre attraverso il formulario, tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni le variazioni intervenute rispetto alle informazioni precedentemente fornite.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico dei soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 141/2010, ossia i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti, di stipulare una convenzione con l'ente gestore del sistema informatizzato (Consap S.p.A.) per la disciplina degli aspetti amministrativi e tecnici di dettaglio relativi al collegamento con il sistema di prevenzione.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 6, comma 2

Comunicazione o
dichiarazione

☐

Domanda

☐

Documentazione da
conservare

☐

Altro

☒

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

I soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 141/2010, ossia i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti, sono tenuti alla stipula di una apposita convenzione con la Consap S.p.A. (ente gestore del sistema) per la partecipazione al sistema SCIPAFI.
Tale convenzione, rinnovabile tacitamente una sola volta per il medesimo periodo iniziale, sarà predisposta sulla base di uno schema-tipo che sarà pubblicato sul sito del Ministero della economia e delle finanze.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico degli “aderenti diretti” e dei soggetti autorizzati o degli aderenti indiretti, se da questi delegati, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni relative alle frodi subite.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 15, comma 1

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti, se da questi delegati, immettono per via telematica le informazioni di frode subita di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento, attraverso il Modulo informatico di allerta, non appena disponibili e comunque non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dell'aderente diretto o del soggetto autorizzato.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Obbligo, a carico degli “aderenti diretti” e dei soggetti autorizzati o degli aderenti indiretti, se da questi delegati, di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura del periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 17

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Gli aderenti diretti, i soggetti autorizzati e gli aderenti indiretti, se da questi delegati, sono tenuti a comunicare al titolare dell'archivio, mediante l'invio al Modulo informatico di allerta delle informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, l'apertura del periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi. La chiusura del periodo, necessario agli aderenti diretti o ai soggetti autorizzati ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode, deve essere tempestiva e avvenire comunque entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di apertura del periodo di monitoraggio.